

Legge regionale 11 agosto 2014 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Norme regionali in materia di attività culturali.

Art. 32 ter

(Rendicontazione spese sostenute prima della domanda e iniziative svolte fuori del territorio regionale)(1)

1. Con riferimento agli incentivi di cui alla presente legge:

a) se previsto in regolamento o in avviso pubblico sono rendicontabili, qualora ammissibili, anche le spese sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione dell'incentivo e la data di presentazione della domanda;

b) le iniziative destinate agli incentivi possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale e nazionale.

(2)

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 6, comma 84, lettera c), L. R. 27/2014

2 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 1, comma 1, lettera f), L. R. 7/2016